

URGENTE

Avv. ANGELO BONITO

Amministrativo - Civile

Patrocinante dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori
Centro-Direzionale - Isola F 12 - Tel. 081-734.55.42 Fax 081-734.66.81 - 80143 NAPOLI
Via Marco Papio n. 15 - Tel./Fax 06-76.96.74.98 - 00175 ROMA
E-MAIL: info@studiolegalebonito.it - PEC: angelobonito@pec.studiolegalebonito.it
C.F. BNTNGL62P20F537X - P.I. 03596961213

ORIGINALE
A MANI
URGENTE

12/02/2015
[Signature]

004658

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 43 C.P.A.

PROPOSTO NELL'AMBITO DEL RICORSO PRINCIPALE N.R.G. 8098/11

DA

TAFURI ANTONELLA, nata a Napoli il 04.07.1972 e residente in 81055 Santa Maria Capua Vetere (Ce) alla Via Escrivà n. 1 (cod. fisc. TFRNNL72L44F839Z), rappresentata e difesa, in virtù di mandato conferito mediante apposizione di procure a margine del presente atto, dall'Avv. ANGELO BONITO DEL FORO DI NAPOLI (cod. fisc. BNTNGL62P20F537X - n. iscrizione Albo Avvocati Napoli 22035 - delibera CNF del 29.04.2011 di iscrizione nell'Albo Speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in 00175 Roma alla Via Marco Papio n. 15 ed alla cui utenza fax, contraddistinta dal numero 081-734.66.81, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) angelobonito@pec.studiolegalebonito.it, dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento, ex art. 136 c.p.a.,

Avv. Angelo Bonito del Foro di Napoli (c.f. BNTNGL62P20F537X - n. iscr. Albo Avvocati Napoli 22035 - Delibera CNF 29.04.2011 di Iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori), Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase del presente giudizio innanzi al T.A.R. Lazio - Roma, conferendoVi all'uopo ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il ricorso, di proporre e sottoscrivere gli eventuali motivi aggiunti, di riassumere il processo, di rinunciare agli atti e all'azione, di transigere e conciliare la lite anche stragiudizialmente, ratificando fin d'ora il Vs. operato. Vi autorizzo espressamente al trattamento dei dati personali che mi riguardano, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, sollevandoVi da ogni responsabilità al riguardo avendo ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del predetto provvedimento legislativo. Eleggo domicilio presso il Vostro studio in 00175 Roma alla Via Marco Papio n. 15

[Signature: Antonella Tafuri]
[Signature: Angelo Bonito]

CONTRO

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, (COD. FISC. 80185250588), in persona del Ministro p.t. rapp.te legale, rappresentato e difeso nel giudizio principale dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici elettivamente domicilia *ex lege* in 00186 Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;
2. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, (COD. FISC. 80185250588) - DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL

PERSONALE SCOLASTICO, in persona del Direttore Generale p.t. rapp.te legale, rappresentato e' difeso nel giudizio principale dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici elettivamente domicilia *ex lege* in 00186 Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

3. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE (CODICE FISCALE 80039860632)**, in persona del Direttore Generale p.t. rapp.te legale, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sedente in 00186 Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

4. **SPALICE GIOVANNI**, nato il 18.12.1965, residente in 81100 Caserta alla Via degli Oleandri n. 2;
5. **AURILIO GIOVANNI**, nato l'08.06.1961, residente in 81041 Vitulazio (Ce) alla Via G. Garibaldi n. 22

- CONTROINTERESSATI

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA EX ART. 55 C.P.A.

- a. del decreto prot. n. AOODRCA.9248 emesso in data 18.12.2014 dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con il quale, ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.D.G. MIUR 13.07.2011, è stata approvata la graduatoria generale di merito nella Regione Campania – formata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione - del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di



dirigenti scolastici dei ruoli regionali, bandito con il citato Decreto del Direttore Generale del Dipartimento dell'Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, datato 13.07.2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale – n. 56 del 15.07.2011;

- b. del medesimo provvedimento di cui al precedente capo a), nella parte in cui ha dichiarato vincitori i candidati utilmente collocati entro il numero dei posti messi a concorso, con esclusione degli ammessi con riserva in virtù di provvedimenti cautelari del T.A.R. Lazio;
- c. della graduatoria generale di merito nella Regione Campania - formata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione - del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali, bandito con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento dell'Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, datato 13.07.2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale – n. 56 del 15.07.2011, allegata al decreto di cui al precedente capo a), di cui ne costituisce parte integrante, nella parte in cui colloca con "riserva" la ricorrente alla posizione n. 52 con punteggio totale di 78,70 su 120, risultante dalla sommatoria del voto delle prove scritte (42 su 60), di quello conseguito all'esito della prova orale (25,50 su 30) e del punteggio attribuito ai titoli culturali (11,20) e ai titoli di servizio e professionali (0,00);
- d. del provvedimento prot. n. AOODRCA.9274, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, datato 18.12.2014 e



successivamente comunicato a mezzo del servizio postale, con il quale, nell'avvertire dell'avvenuta pubblicazione in pari data sul sito web di essa Direzione generale del decreto di approvazione con allegata graduatoria generale di merito relativa al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al D.D.G. 13. 07.2011, si informava la ricorrente dell'inserimento della stessa con "riserva" nella citata graduatoria, in attesa della definizione del giudizio amministrativo in virtù del quale è stata ammessa a partecipare al concorso in argomento;

- e. del procedimento di formazione, determinazione e approvazione della citata graduatoria generale di cui al precedente capo c);
- f. di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale.

FATTO E DIRITTO

- I.) In data 15-20.09.2011, l'odierna istante, unitamente ad altri ricorrenti, notificava ricorso, che veniva depositato il 07.10.2011 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma e successivamente assegnato alla cognizione della III Sezione con n.r.g. 8098/2011, del seguente tenore letterale:

"ALL'ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Ricorrono

DE LUCIA IGNAZIO, nato a Benevento il 24.03.1963 ed ivi residente alla Via Alfonso De Blasio n. 24 (cod. fisc. DLCGNZ63C24A783K);

TAFURI ANTONELLA, nata a Napoli il 04.07.1972 e residente in Santa Maria Capua Vetere (Ce) alla Via Escrivà n. 1 (cod. fisc. TFRNNL72L44F839Z);



FARAONE MENNELLA GIOVANNA FRANCESCA, nata a Napoli il 13.02.1962 e residente in 80059 Torre del Greco (Na) alla Via Cesare Battisti n. 61 (cod. fisc.FRNGNN62B53F839K);

ESPOSITO MARIA, nata a Nola (Na) il 28.05.1959 e residente in Camposano (Na) alla Via Giordano Bruno n. 31 (cod. fisc. SPSMRA59E68F924W), tutti rapp.ti e difesi, in virtù di mandati conferiti mediante apposizione di procure a margine del presente atto, dall'Avv. ANGELO BONITO del Foro di Napoli (cod. fisc. BNTNGL62P20F537X – n. iscrizione Albo Avvocati Napoli 22035 – delibera CNF del 29.04.2011 di iscrizione nell'Albo Speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori), presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in 00175 Roma alla Via Marco Papiro n. 15 ed alla cui utenza fax, contraddistinta dal numero 081-734.66.81, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) studiolegalebonito@certmail-cnf.it, intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento, ex art. 136 C.p.a.,

CONTRO

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, (COD. FISC. 80185250588)**, in persona del Ministro p.t. rapp.te legale, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sedente in 00186 Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;
2. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, (COD. FISC. 80185250588) – DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del Direttore Generale p.t. rapp.te legale, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sedente in 00186 Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,



AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA

E CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 56 C.P.A.

- a) del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento dell'Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, datato 13.07.2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale – n. 56 del 15.07.2011, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e titoli, per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali, con la precisazione che ciascun ruolo regionale comprende, in un unico settore formativo, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, nella parte in cui, all'art. 3, comma 1, prevede, quale requisito di ammissione per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, quello di aver maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola;
- b) del medesimo provvedimento di cui al precedente capo a), nella parte in cui all'art. 3, comma 1, esclude implicitamente che possa partecipare al concorso de quo il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che abbia maturato, anche solo in parte, il requisito del servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola anche prima della nomina in ruolo, e dunque durante il periodo in cui il servizio è stato prestato con contratti di lavoro a tempo determinato di tipo precario;
- c) del richiamato provvedimento di cui al precedente capo a), nella parte in cui, all'art. 4, prevede che il personale docente ed educativo che intende partecipare alla procedura concorsuale di che trattasi deve produrre apposita



istanza esclusivamente con modalità web conforme al codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con le modifiche ed integrazioni introdotte dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, precisandosi che non saranno prese in considerazione istanze presentate con modalità diversa da quella telematica;

- d) conseguentemente, del provvedimento implicito con il quale i ricorrenti sono stati di fatto esclusi dalla partecipazione al concorso de quo;
- e) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale.

FATTO

I ricorrenti, docenti di ruolo nella scuola statale, hanno prodotto domanda all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per la partecipazione in detta regione al concorso per esami e titoli - indetto con D.D.G. del Personale Scolastico del Dipartimento dell'Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali nelle scuole di ogni ordine e grado e negli istituti educativi.

Gli stessi, tuttavia, pur avendo prestato servizio per almeno cinque anni, hanno maturato parte dello stesso nel periodo di c.d. preruolo, allorquando essi hanno prestato attività lavorativa quali docenti nella scuola statale con contratti di lavoro a tempo determinato di tipo precario.

Per tale motivo, inoltre, i ricorrenti sono stati impossibilitati a presentare domanda nelle forme richieste dal bando di concorso, ossia mediante modalità telematica in ossequio al codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82, con le modifiche ed integrazioni introdotte dal D. Lgs. 30



dicembre 2010, n. 235, atteso che la citata modalità web è stata strutturata dall'Amministrazione scolastica in modo tale che il sistema, qualora il candidato non fosse stato in possesso dei requisiti previsti dal bando, quantunque dallo stesso ritenuto illegittimo e per tale motivo intenzionato ad impugnarlo in via giudiziaria, non consentiva l'acquisizione della domanda; ragion per cui, essi ricorrenti hanno proceduto a presentare la domanda di partecipazione al concorso in questione mediante invio a mezzo del servizio postale di moduli in formato cartaceo.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione della loro efficacia esecutiva, sulla base dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) VIOLAZIONE D.P.R. N. 140/2008, D.P.R. N. 445/2000, ART. 25 D. LGS. N. 165/2001 ED ART. 4, COMMI 1 E 2, D.P.R. N. 487/1994 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPII GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI - ECCESSO DI POTERE SOTTO TUTTI I PROFILI SINTOMATICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A: INGIUSTIZIA ED ILLOGICITÀ MANIFESTE – IRRAGIONEVOLEZZA - ARBITRARIETÀ - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN RELAZIONE AI CRITERI E PRINCIPII DIRETTIVI DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST – VIOLAZIONE ARTT. 51 E 113 COST..

Per ragioni di cronologia espositiva, occorre preliminarmente esporre le censure sollevate al provvedimento impugnato per quella parte in cui lo stesso ha previsto, al suo articolo 4, che il personale docente ed educativo della scuola che intendesse partecipare alla procedura concorsuale di che trattasi avrebbe dovuto produrre apposita istanza esclusivamente con modalità web conforme al codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con le modifiche



ed integrazioni introdotte dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, precisandosi altresì che non sarebbero state prese in considerazione istanze presentate con modalità diversa da quella telematica.

È accaduto, poi, che le modalità web predisposte dall'Amministrazione scolastica a tale fine sono state strutturate in maniera tale che il sistema, qualora il candidato non fosse stato in possesso dei requisiti previsti dal bando, quantunque dallo stesso ritenuto illegittimo e per tale motivo intenzionato ad impugnarlo in via giudiziaria, non consentiva l'acquisizione della domanda; ragion per cui, i ricorrenti hanno posto rimedio a tale limitazione inoltrando comunque la propria domanda di partecipazione al concorso con modelli cartacei.

Non può tuttavia disconoscersi che siffatta previsione di presentazione delle domande di partecipazione predisposta dalla P.A. procedente in via esclusiva, confligge gravemente con norme di legge non abrogate, quali il menzionato art. 4 D.p.r. n. 487/1994, che espressamente statuisce che le domande di partecipazione ad un concorso pubblico possono essere redatte in carta semplice secondo uno schema che deve essere fornito dall'Amministrazione ed inviate a quella competente. Ciò ha prodotto un'illegittima quanto illogica lesione dei diritti dei ricorrenti che, sebbene intenzionati a produrre domanda di partecipazione al concorso in questione, riservandosi di agire eventualmente in via giudiziaria contro quelle norme del bando, ritenute illegittime, che apparentemente ne avrebbero potuto impedire la partecipazione stessa, si sono visti impossibilitati anche solo a far scrutinare dall'Amministrazione procedente la loro richiesta, determinandosi così una sorta di valutazione ex ante circa i requisiti da possedere per poter essere ammessi alle prove selettive, che non trova alcuna ragione giustificativa né nella lettera della legge né nella necessità di semplificare ad ogni



costo le formalità procedurali sottese alla gestione di una procedura concorsuale pubblica di accesso al lavoro. Ragionando in siffatti termini, si verrebbero come detto a comprimere diritti costituzionalmente tutelati, tra cui quelli sanciti negli artt. 51 e 113 Cost. concernenti, rispettivamente, l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

In ogni caso, valore dirimente circa la questione agitata deve attribuirsi al D.p.r. n. 140/2008, ad oggetto "Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", il quale non menziona affatto, quale modalità esclusiva per la presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso, quella in via telematica.

2) VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA – VIOLAZIONE DIRETTIVA 1999/70/CEE DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 28 LUGLIO 1999, COME RECEPITA ED APPLICATA DAL D. LGS. 6 SETTEMBRE 2001, N. 368 – VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA PATTIZIA DI CUI AL C.C.N.L. COMPARTO SCUOLA 2006-2009 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPII GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI - ECCESSO DI POTERE SOTTO TUTTI I PROFILI SINTOMATICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A: INGIUSTIZIA ED ILLOGICITÀ MANIFESTE – IRRAGIONEVOLEZZA - ARBITRARIETÀ - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN RELAZIONE AI CRITERI E PRINCIPII DIRETTIVI DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST – VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COST..

Altresì illegittima si rivela la previsione del bando di concorso qui impugnato nella parte in cui richiede quale requisito di accesso alla procedura concorsuale de qua, quello di aver prestato servizio effettivo, dopo la nomina in



ruolo, per un periodo di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola, con esclusione, pertanto, di coloro, come i ricorrenti, che abbiano maturato parte del servizio anche da precari, mediante svolgimento di attività lavorativa nella scuola con contratti a tempo determinato e non soltanto dopo la nomina in ruolo.

Siffatta previsione, infatti, confligge in maniera illogica ed ingiusta con la normativa di rango europeo in epigrafe citata, nonché con le norme pattizie di cui al C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009, oltre a ledere i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità della P.A. e ragionevolezza, consacrati negli artt. 3, 51 e 97 della nostra Carta Costituzionale.

Per ciò che riguarda la normativa di cui alla Direttiva 199/70/CEE del Consiglio Europeo del 28 luglio 1999, trasfusa nell'ordinamento interno con il D. Lgs. n. 386/2001, va rilevato che con essa si è iniziato e, ad oggi, definito, il percorso di completa equiparazione e parità di trattamento a tutti i livelli tra personale con contratto a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, nel rispetto degli obiettivi prefissi dalla direttiva stessa, tra cui spicca, per quel che interessa il caso di specie, quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto dei principi di non discriminazione.

La previsione del bando che qui si impugna, infatti, discrimina il personale in base alla tipologia di contratto che ha stipulato, violando così l'accordo quadro europeo in materia di accesso al lavoro, di cui appunto alla richiamata Direttiva europea, oltre ad apparire illogica in quanto, se il suo intento è quello di premiare l'esperienza di servizio del candidato, esso non può cambiare a seconda che la prestazione sia avvenuta con contratto di lavoro a tempo determinato piuttosto che a tempo indeterminato.

Del resto, il percorso di completa equiparazione tra lavoro a tempo



determinato e quello a tempo indeterminato nel settore scuola ha trovato riconoscimento e completa affermazione anche con la normativa pattizia. Già il C.C.N.L. del 1995, infatti, aveva previsto il riconoscimento giuridico dell'intero servizio preruolo, cioè prestato in qualità di precario con contratto di lavoro a tempo determinato, e non di una determinata soglia limite dello stesso. Ad oggi, poi, l'equiparazione si è estesa a tutti i profili giuridici, economici nonché previdenziali, assistenziali e pensionistici, come del resto provano i decreti di ricostruzione di carriera per gli anni preruolo, che si versano in atti, relativi alle posizioni dei ricorrenti.

3) RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI ALL'ART. 4 D.P.R. 10 LUGLIO 2008, N. 140, AD OGGETTO "REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 618, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296" - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 618, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, IN RELAZIONE AI PRINCIPII E CRITERI DIRETTIVI DI CUI AGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST..

In ogni caso, i ricorrenti non ignorano che le disposizioni contenute nel bando impugnato ricalcano, in buona parte, quanto disposto con il Regolamento emanato con D.p.r. n. 140/2008, sulla base del disposto dell'art. 1, comma 618, Legge n. 296/2006 (c.d. Legge finanziaria per l'anno 2007). Ciò non di meno, si ritiene che, pur potendo il legislatore a sua discrezione decidere i criteri di selezione dei titoli dei candidati ritenuti più idonei per la funzione dirigenziale (laurea, abilitazione, servizio ecc.), ciò non può trasformarsi in una discriminazione di quei docenti che, confermati in ruolo, abbiano prestato con contratto a tempo determinato uno o più anni di servizio tra i cinque richiesti per la partecipazione al concorso in questione, atteso che, come innanzi accennato, ciò confliggerebbe con



la normativa di rango sovranazionale citata, nonché con i principi costituzionali sanciti negli artt. 3, 51 e 97 Cost. in tema di uguaglianza, accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Pertanto, si chiede che l'On.le Tar adito voglia disapplicare la norma di cui all'art. 4 D.p.r. n. 140/2008, per quella parte in cui ritiene necessario, quale requisito di ammissione al concorso in questione, quello dell'aver prestato cinque anni di servizio dopo la nomina in ruolo, con esclusione quindi di quei soggetti, come i ricorrenti, che quel requisito abbiano maturato anche parzialmente mediante contratti di lavoro a tempo determinato, e dunque nel periodo in cui gli stessi hanno svolto attività lavorativa quali docenti precari prima dell'immissione in ruolo.

In alternativa, non può che sollevarsi eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 618, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla cui base è stato adottato il Regolamento di cui al D.p.r. n. 140/2008, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., per le motivazioni esposte nel presente ricorso.

Tanto premesso, i ricorrenti, come sopra generalizzati, rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati, con ogni più ampia riserva di precisare, meglio dedurre e presentare motivi aggiunti,

CONCLUDONO

per l'accoglimento del presente ricorso, con conseguente annullamento degli atti e provvedimenti impugnati, eventualmente anche previa disapplicazione della normativa di cui all'art. 4 D.P.R. n. 140/2008, come meglio illustrato nella parte motiva del presente ricorso, ovvero previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in ordine alla sollevata eccezione di illegittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 618, Legge 27 dicembre 2006. n. 296, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost..

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Il fumus emerge dai motivi del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile è in re ipsa, atteso che i ricorrenti rischiano di vedersi negata la legittima aspettativa alla partecipazione al concorso a scuola primaria e secondaria di primo grado, con conseguente ingiusta limitazione della possibilità di progressione in carriera.

Ciò che assume maggior rilievo con riguardo alla circostanza che la procedura selettiva de qua non viene bandita con frequenza dal Ministero competente, per cui l'occasione che ai ricorrenti verrebbe illegittimamente negata rischierebbe di ripercuotersi anche negli anni a venire.

Si chiede, pertanto, che l'On.le T.A.R. adito Voglia sospendere l'esecutività dei provvedimenti impugnati, disponendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle imminenti prove preselettive a carattere culturale e professionale effettuate mediante somministrazione di un test con quesiti a risposta multipla, di cui all'art. 8 dell'impugnato bando, in programma per il prossimo 12.10.2011, e ciò anche ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.D.G. 13.07.2011.

ISTANZA ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL T.A.R. LAZIO - ROMA

PER LA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 56 C.P.A.

In relazione alla proposta domanda cautelare sussiste una situazione di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio, in quanto le prove concorsuali preselettive di cui all'art. 8 D.D.G. 13.07.2011, alle quali i ricorrenti non sono stati ammessi in virtù della mancata acquisizione della loro domanda di ammissione al concorso, si



terranno il prossimo 12.10.2011, come da documentazione in atti, per cui una volta concluse le stesse, i ricorrenti non avrebbero la possibilità di veder riconosciuto il diritto che si intende affermare con il presente ricorso, non potendo sostenere le successive prove scritte ed orali previste dal bando.

Si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Sig. Presidente dell'On.le T.A.R. adito Voglia concedere misure cautelari provvisorie ex art. 56 C.p.a., disponendo, inaudita altera parte, nelle more della fissazione della discussione in Camera di Consiglio della proposta domanda cautelare, la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, disponendo altresì l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle imminenti prove preselettive a carattere culturale e professionale effettuate mediante somministrazione di un test con quesiti a risposta multipla, di cui all'art. 8 dell'impugnato bando, che si terranno il prossimo 12.10.2011, e ciò anche ai sensi del disposto di cui all'art. 3, comma 6, D.D.G. 13.07.2011.

Salvo ogni altro diritto. Documenti allegati come da indice-foliario.

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115/02 e s.m.i.: il presente ricorso attiene a materia di pubblico impiego per cui esso sconta il pagamento del contributo unificato nella misura dimidiata di €. 300,00*.

Napoli-Roma,

F.to Avv. Angelo Bonito"

II.) Con decreto cautelare n. 3711/2011 emesso in data 10.10.2011 dal Sig. Presidente della Sezione III-Bis del T.A.R. Lazio – Roma, veniva accolta l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta ex art. 56 c.p.a. unitamente al ricorso introduttivo, disponendosi l'ammissione con riserva della ricorrente alle prove preselettive a carattere culturale e professionale effettuate mediante somministrazione di un test con quesiti a risposta multipla, di cui all'art. 8 dell'impugnato bando, che l'istante sosteneva nella data fissata del



12.10.2011.

- III.) Con ordinanza di sospensiva n. 4042/2011 del 28.10.2011, emessa all'esito della Camera di Consiglio celebratasi in data 27.10.2011, veniva accolta, ai sensi dell'art. 55, comma 9, c.p.c., l'istanza incidentale di sospensione dell'atto impugnato limitatamente all'ammissione con riserva della ricorrente alle prove di esame del concorso *de quo*;
- IV.) L'istante, pertanto, superata la prova preselettiva di cui all'art. 8 del bando impugnato, sosteneva nei giorni 14 e 15 dicembre 2011 le due prove scritte previste dal successivo art. 10, comma 1, riportando in entrambe la votazione di 21/30, per un punteggio complessivo di 42/60, per cui la stessa, in virtù della previsione contenuta al quarto capoverso del comma 1 dell'art. 10 del bando di indizione, veniva ammessa a sostenere le prove orali previste dal comma 2 del citato articolo, che superava con la votazione di 25,50/30.
- V.) È bene ricordare, inoltre, che nelle more dell'approvazione della graduatoria generale di merito, qui impugnata, del concorso di cui si discorre, interveniva l'art. 17, comma 1-bis, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128, con il quale le graduatorie del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 13.07.2011 sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento.
- VI.) La ricorrente, quindi, pur essendo risultata vincitrice del concorso in commento, avendo superato tutte le prove concorsuali (e cioè quella preselettiva, le prove scritte nonché quelle orali), veniva inserita - all'esito della valutazione dei titoli culturali nonché di quelli di servizio e professionali dalla stessa ritualmente prodotti, secondo le modalità previste dall'art. 12 del bando - nella graduatoria generale di merito formata nella Regione



Campania, di cui ai provvedimenti impugnati in epigrafe del presente ricorso per motivi aggiunti, alla posizione e con il punteggio ivi indicati, ma con "riserva", per effetto della sua partecipazione alla procedura concorsuale *de qua* in virtù dei provvedimenti cautelari emessi in suo favore da codesto On.le TAR adito.

VII.) Purtuttavia, la collocazione della ricorrente nella citata graduatoria concorsuale con la clausola di "riserva" impedisce alla stessa di poter essere destinataria dell'incarico dirigenziale e di stipulare il relativo contratto di lavoro, per cui ella reclama l'inserimento "*pleno iure*" nella graduatoria generale di merito impugnata, cui osta l'adozione dei provvedimenti qui impugnati, dei quali l'istante, ritenendoli illegittimi, ne chiede l'annullamento, previa sospensione della loro efficacia esecutiva, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

- 1) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA – VIOLAZIONE DIRETTIVA 1999/70/CEE DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 28 LUGLIO 1999 (IN PARTICOLARE CLAUSOLA 4) RELATIVA ALL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO CONCLUSO DALL'UNICE, DAL CEEP E DAL CES, COME RECEPITA ED APPLICATA DAL D. LGS. 6 SETTEMBRE 2001, N. 368 – VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA PATTIZIA DI CUI AL C.C.N.L. COMPARTO SCUOLA 2006-2009 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPII GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI - ECCESSO DI POTERE SOTTO TUTTI I PROFILI SINTOMATICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A: INGIUSTIZIA ED ILLOGICITÀ MANIFESTE – IRRAGIONEVOLEZZA - ARBITRARIETÀ - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN RELAZIONE AI CRITERI E PRINCIPII DIRETTIVI DI CUI



AGLI ARTT. 3 E 97 COST – VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COST..

Va in primo luogo rilevato che i provvedimenti oggetto della presente impugnativa risultano affetti da illegittimità derivata, atteso che gli stessi, atteggiandosi quali atti consequenziale dei provvedimenti impugnati col ricorso principale, riproducono i medesimi vizi di illegittimità da cui erano affetti questi ultimi.

Ricorderemo, pertanto, che la ricorrente ebbe ad impugnare il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento dell'Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, datato 13.07.2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – n. 56 del 15.07.2011, con il quale era stato indetto il concorso, per esami e titoli, per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali, nella parte in cui esso (art. 3, comma 1) richiedeva quale requisito di accesso alla procedura concorsuale *de qua* quello di aver prestato servizio effettivo, dopo la nomina in ruolo, per un periodo di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola, con esclusione, pertanto, di coloro, come la ricorrente, la quale aveva prodotto domanda di partecipazione nell'ambito della Regione Campania, che avessero maturato parte del servizio anche da precari, mediante svolgimento di attività lavorativa nella scuola con contratti a tempo determinato e non soltanto dopo la nomina in ruolo.

In merito, occorre ribadire in questa sede che siffatta previsione configge in maniera illogica ed ingiusta con la normativa di rango europeo in epigrafe citata, nonché con le norme pattizie di cui al C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009, oltre a ledere i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità della P.A. e ragionevolezza, consacrati negli artt. 3, 51 e 97 della nostra Carta Costituzionale.

Per ciò che riguarda la normativa di cui alla Direttiva 199/70/CEE del



Consiglio Europeo del 28 luglio 1999 (trasfusa nell'ordinamento interno con il D. Lgs. n. 386/2001), relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, va rilevato che con essa si è iniziato e, ad oggi, definito, il percorso di completa equiparazione e parità di trattamento, a tutti i livelli, tra personale con contratto a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, nel rispetto degli obiettivi prefissi dalla Direttiva stessa, tra cui spicca, per quel che interessa il caso di specie, quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione.

La previsione del bando censurata, infatti, nonché i successivi atti e provvedimenti consequenziali, quali quelli gravati d'impugnativa col presente ricorso ex art. 43 c.p.c., adottati sulla base di quanto contemplato nella *lex specialis*, discriminano il personale in base alla tipologia di contratto che ha stipulato, violando così l'accordo quadro europeo in materia di accesso al lavoro, di cui appunto alla richiamata Direttiva europea, oltre ad apparire illogica, in quanto, se il suo intento era quello di premiare l'esperienza di servizio del candidato, esso non poteva cambiare a seconda che la prestazione fosse avvenuta con contratto di lavoro a tempo determinato piuttosto che a tempo indeterminato.

Del resto, in epoca coeva a quella di proposizione del ricorso principale, nonché immediatamente successiva ad essa, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è intervenuta sulla specifica questione - dapprima con pronuncia 08 settembre 2011, n. C-177/10. e, successivamente, con pronuncia 18 ottobre 2012, resa nei procedimenti C-302/11 e C-304/11 – confermando l'assunto dedotto dalla ricorrente nel ricorso principale e qui riproposto e ribadito. Invero, con la pronuncia 8 settembre 2011 è stato chiarito



che la clausola 4 della Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999 (70/199/CE), relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e l'accordo quadro che figura in allegato ad essa, *"deve essere interpretata nel senso che osta a che i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo di un'amministrazione pubblica non vengano presi in considerazione ai fini dell'accesso di quest'ultimo, divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo, ad una promozione per via interna cui possono esclusivamente aspirare i dipendenti pubblici di ruolo, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi del punto 1 di tale clausola. Il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti servizi in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva"*.

Proprio su tale arresto giurisprudenziale, peraltro, codesta stessa intestata Sezione dell'On.le TAR adito, con sentenza n. 8086/13, ha accolto un ricorso proposto da molteplici ricorrenti che versavano nelle medesime condizioni dell'odierna istante, ritenendo direttamente incidenti le conclusioni cui era giunta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle richiamate pronunce sulla fattispecie disciplinata dall'art. 1, comma 618, L. n. 296/2006, che definisce le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici fissandone i principi, tra cui quello del requisito, in capo al personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di laurea, della maturazione dopo la nomina in ruolo di un periodo di servizio effettivamente prestato per almeno cinque anni. Con detta sentenza, quindi, l'On.le TAR adito ha definitivamente aderito alla prospettazione offerta dal Giudice europeo, non ritenendo sussistenti nel caso di specie quelle derogatorie esigenze oggettive che sole avrebbero potuto giustificare



una diversa regolamentazione del rapporto di lavoro a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato, rilevando al riguardo che non era sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato la circostanza che tale differenza era stata prevista da una norma nazionale generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo, per cui alla non ammissibilità del cumulo del rapporto temporaneo con quello indeterminato si sarebbe potuto pervenire non già sulla base della mera rilevanza di una naturale diversità dei rapporti, ma soltanto ove si fosse configurata una emergente situazione che avesse imposto il ricorso a soluzioni di durata necessariamente temporanea e che ciò dovesse trasparire da indicazioni rinvenibili nello stesso modulo di assunzione: ciò che non era dato rilevare, secondo la motivazione offerta dal Tribunale nella sentenza in commento, relativamente alla fattispecie portata alla sua attenzione - si ribadisce, del tutto identico a quello che interessa la ricorrente - atteso che i rapporti di lavoro temporanei ovvero a tempo determinato riguardavano pur sempre mansioni di insegnamento effettuate nell'ambito di istituzioni scolastiche.

Sulla base dell'esposta motivazione posta a base della sentenza in commento, pertanto, il TAR adito è pervenuto all'accoglimento del ricorso per quei ricorrenti che versavano nelle seguenti condizioni: a) avessero svolto insegnamenti in posizione non di ruolo a tempo determinato anche prima dell'assunzione con contratti a tempo indeterminato per periodi utili ai fini del raggiungimento dei complessivi cinque anni che si richiedono quale requisito per la partecipazione al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici da essi partecipato; b) avessero superato le prove dello stesso concorso (preselettive e successive) cui abbiano comunque partecipato anche in virtù dei provvedimenti resi nella fase del giudizio



cautelare; c) avessero presentato, in riferimento ad apposito censura formulata nel ricorso introduttivo, domanda di ammissione anche in forma cartacea. **Ed è appena il caso di rilevare che la ricorrente rientra appieno nella citata ipotesi, essendo la stessa, come evincibile dalle impugnative prodotte e dai documenti versati in atti, in possesso di tutt'e tre i requisiti sopra menzionati.**

La sentenza fin qui esaminata, poi, ha ricevuto autorevole conferma dal Consiglio di Stato, la cui sesta sezione giurisdizionale, chiamata a pronunciarsi sull'appello proposto dalle parti pubbliche soccombenti, ha rigettato lo stesso con sentenza n. 4724/14 del 18.09.2014.

Inoltre, va ulteriormente ribadito che il percorso di completa equiparazione tra lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato nel settore scuola ha trovato riconoscimento e completa affermazione anche con la normativa pattizia. Già il C.C.N.L. del 1995, infatti, aveva previsto il riconoscimento giuridico dell'intero servizio preruolo, cioè prestato in qualità di precario con contratto di lavoro a tempo determinato, e non di una determinata soglia limite dello stesso. Ad oggi, poi, l'equiparazione si è estesa a tutti i profili giuridici, economici nonché previdenziali, assistenziali e pensionistici, come del resto prova il certificato di servizio della ricorrente, che qui si produce, relativo alla sua carriera di docente a tempo determinato, prima, e a tempo indeterminato, poi.

In conclusione, le censure fin qui svolte - rafforzate dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nonché dalla sentenza resa *in subiecta materia* dal medesimo TAR adito, poi confermata in appello dal supremo consesso amministrativo, come sopra tutte specificate – appaiono del tutto idonee ad infirmare la legittimità dei provvedimenti impugnati col presente ricorso ex art. 43 c.p.a.: circostanza, questa, che sarebbe dovuta essere apprezzata anche dalla



P.A. precedente, la quale, lungi dall'estendere il giudicato delle sopra richiamate pronunce, stante il perdurante divieto legislativo in tal senso, avrebbe comunque potuto sulla base delle stesse far uso del potere di autotutela, rideterminandosi circa gli illegittimi provvedimenti assunti in danno della ricorrente e collocando la stessa *pleno iure* nella graduatoria generale di merito di cui si è discusso, con conseguente possibilità di conferirle l'incarico dirigenziale per il quale la stessa ha concorso.

2) RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI ALL'ART. 4 D.P.R. 10 LUGLIO 2008, N. 140, AD OGGETTO "REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 618, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296" - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 618, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, IN RELAZIONE AI PRINCIPII E CRITERI DIRETTIVI DI CUI AGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST..

Nel ribadire anche in questa sede le censure citate nella presente rubrica, già poste a fondamento del ricorso principale, è di conforto rilevare che codesto On.le TAR adito, con la citata sentenza n. 8086/13, ha ritenuto direttamente incidenti le conclusioni cui è giunta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle richiamate pronunce dell'08 settembre 2011 e del 18 ottobre 2012 – relative alla completa equiparazione tra servizi prestati nella pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato e quelli resi con contratto a tempo invece indeterminato, ai fini dell'accesso ad una promozione per via interna cui possono esclusivamente partecipare dipendenti pubblici di ruolo - sulla fattispecie disciplinata dall'art. 1, comma 618, L. n. 296/2006 (da interpretare, quindi, nel senso indicato dalle decisioni giurisprudenziali europee), che definisce le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici fissandone i



principi, tra cui quello del requisito, in capo al personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di laurea, della maturazione dopo la nomina in ruolo di un periodo di servizio effettivamente prestato per almeno cinque anni.

Pertanto, la ricorrente, non ignorando che le disposizioni contenute nel bando impugnato ricalcano, in buona parte, quanto disposto con il Regolamento emanato con D.p.r. n. 140/2008, sulla base del disposto dell'art. 1, comma 618, Legge n. 296/2006 (c.d. Legge finanziaria per l'anno 2007), ciò non di meno ritiene che, pur potendo il legislatore a sua discrezione decidere i criteri di selezione dei titoli dei candidati ritenuti più idonei per la funzione dirigenziale (laurea, abilitazione, servizio ecc.), ciò non può trasformarsi in una discriminazione di quei docenti che, confermati in ruolo, abbiano prestato con contratto a tempo determinato uno o più anni di servizio tra i cinque richiesti per la partecipazione al concorso in questione, atteso che, come innanzi accennato, ciò confliggerebbe con la normativa di rango sovranazionale citata, nonché con i principi costituzionali sanciti negli artt. 3, 51 e 97 Cost. in tema di uguaglianza, accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Pertanto, si reitera anche in questa sede la richiesta di disapplicazione della norma di cui all'art. 4 D.p.r. n. 140/2008, per quella parte in cui ritiene necessario, quale requisito di ammissione al concorso in questione, quello dell'aver prestato cinque anni di servizio dopo la nomina in ruolo, con esclusione quindi di quei soggetti, come i ricorrenti, che quel requisito abbiano maturato anche parzialmente mediante contratti di lavoro a tempo determinato, e dunque nel periodo in cui gli stessi hanno svolto attività lavorativa quali docenti precari prima



dell'immissione in ruolo.

In alternativa, non può che sollevarsi eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 618, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla cui base è stato adottato il Regolamento di cui al D.p.r. n. 140/2008, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., per le motivazioni esposte nel presente ricorso.

3) FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL BANDO DI INDIZIONE – ECCESSO DI POTERE SOTTO TUTTI I PROFILI SINTOMATICI CON PARTICOLARE RIGUARDO A: INGIUSTIZIA E ILLOGICITÀ MANIFESTE – TRAVISAMENTO – IRRAGIONEVOLEZZA - APODITTICITÀ – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLA STREGUA DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE ART. 17, COMMA 1-BIS, D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013, N. 128 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ASSORBIMENTO, DA VALERSI ANCHE QUALE VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2-BIS D.L. N. 115/05 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 168/05.

Non si mancherà infine di rilevare che la resistente P.A. ha omesso di apprezzare adeguatamente la modifica legislativa introdotta, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di che trattasi, dall'art. 17, comma 1-bis, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128, con il quale le graduatorie del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 13.07.2011 sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento.

A ben guardare, la richiamata norma consente di applicare al caso di specie il principio della sanatoria legale degli ammessi con riserva che abbiano tuttavia superato le prove concorsuali, sancito dall'art. 4, comma 2-bis, D.L. n.

115/05, convertito con modificazioni in legge n. 168/05, atteso che lo stesso incontro un limite nelle procedure concorsuali pubbliche solo allorché si tratti di conferimento di posti a numero limitato: ciò che non è dato rilevare nel caso che ci occupa, proprio perché tutti coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria generale di merito del concorso in questione si vedranno comunque attribuito l'incarico dirigenziale, trattandosi per l'appunto di graduatoria che resterà in vigore fino al suo esaurimento, e cioè fino a quando non saranno conferiti gli incarichi dirigenziali a coloro che in essa sono inseriti.

Tanto premesso, **TAFURI ANTONELLA**, come sopra generalizzata, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, con ogni più ampia riserva di precisare, meglio dedurre e presentare ulteriori motivi aggiunti,

CONCLUDE

per l'accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., con conseguente annullamento degli atti e provvedimenti impugnati, eventualmente anche previa disapplicazione della normativa di cui all'art. 4 D.P.R. n. 140/2008, come meglio illustrato nella parte motiva del presente ricorso, ovvero previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in ordine alla sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 618, Legge 27 dicembre 2006. n. 296, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost..

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Il *fumus* emerge dai motivi del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, atteso che la ricorrente, pur essendo risultata vincitrice del concorso in commento avendo superato tutte le prove concorsuali (e cioè quella preselettiva, le prove scritte nonché quelle orali), è stata inserita - all'esito della valutazione dei titoli culturali nonché di quelli di



servizio e professionali dalla stessa ritualmente prodotti, secondo le modalità previste dall'art. 12 del bando - nella graduatoria generale di merito formata nella Regione Campania, di cui ai provvedimenti impugnati in epigrafe del presente ricorso per motivi aggiunti, alla posizione e con il punteggio ivi indicati, ma con "riserva", per effetto della sua partecipazione alla procedura concorsuale *de qua* in virtù dei provvedimenti cautelari emessi in suo favore da codesto On.le TAR adito.

La stessa, pertanto, in virtù di detta collocazione, rischia di vedersi negata la legittima aspettativa alla progressione in carriera, non potendo essere destinataria del conferimento dell'incarico dirigenziale per il quale ha concorso, per cui l'occasione che alla ricorrente verrebbe illegittimamente negata si ripercuoterebbe negativamente nella propria sfera giuridica e sociale anche negli anni a venire.

Ciò, peraltro, assume maggior rilievo con riguardo alla circostanza che nella Regione Campania sin dai prossimi mesi di marzo-aprile 2015 saranno conferiti gli incarichi dirigenziali ai concorrenti utilmente collocati nella citata graduatoria, non essendo necessario attendere la conclusione dell'anno scolastico in corso, atteso che gli incarichi conferiti nelle more della definizione della procedura concorsuale *de qua* ai c.d. dirigenti incaricati su posti vacanti e disponibili potranno essere revocati *ad horas*, con conseguente attribuzione del relativo incarico ai soggetti vincitori del concorso di cui al D.D.G. 13.07.2011, in virtù di apposita clausola inserita dall'Amministrazione scolastica nel contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto dai dirigenti incaricati.

Si chiede, pertanto, che l'On.le T.A.R. adito Voglia sospendere l'esecutività dei provvedimenti impugnati, ordinando alla resistente Amministrazione scolastica di rideterminarsi circa le decisioni assunte con i provvedimenti impugnati col



presente ricorso, anche sulla base delle censure in questo sollevate, inserendo la ricorrente pleno iure, e non più con riserva, nella graduatoria generale di merito formata nella Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici nell'amministrazione periferica, bandito con D.D.G. 13 luglio 2011.

Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.

Documenti allegati come da indice-foliario.

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115/902 e s.m.i.: il presente procedimento, di valore indeterminabile, attiene a materia di pubblico impiego per cui sconta il pagamento del contributo unificato nella misura dimidiata di €. 325,00*.

Napoli-Roma, 11 febbraio 2015

Avv. Angelo Bonito



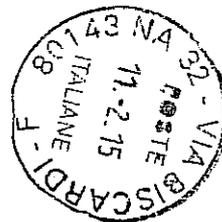
RELATA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 1 L. N. 53/1994

N. 184 DEL REGISTRO CRONOLOGICO

Io sottoscritto **Avv. Angelo Bonito**, nato a Vibo Valentia il 20.09.1962 (cod. fisc. BNTNGL62P20F537X), con studio in 80143 Napoli al Centro Direzionale – Isola F12 e in 00175 Roma alla Via Marco Papio n. 15, iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli con il n. 22035, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli resa con delibera del 27.02.2007, per conto di **TAFURI ANTONELLA**, nata a Napoli il 04.07.1972 e residente in 81055 Santa Maria Capua Vetere (Ce) alla Via Escrivà n. 1 (cod. fisc. TFRNNL72L44F839Z), in virtù di procura rilasciata a margine del presente ricorso per motivi aggiunti, ho notificato copia dello stesso a:

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (COD. FISC. 80185250588)**, in persona del Ministro p.t. rapp.te legale, rappresentato e difeso nel ricorso principale dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici elettivamente domicilia *ex lege* in 00186 Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, a mezzo del servizio postale con la raccomandata A.R. n. 76633775311-7 spedita dall'Ufficio Postale di Napoli 32 di Via Poggioreale n. 161/H in 80143 Napoli nella data del timbro postale

Avv. Angelo Bonito



2. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, (COD. FISC. 80185250588) – DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del Direttore Generale p.t. rapp.te legale, rappresentato e difeso nel ricorso principale dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici elettivamente domicilia *ex lege* in 00186 Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, a mezzo del servizio postale con la raccomandata A.R. n. 76633775312-9 spedita dall'Ufficio Postale di Napoli 32 di Via Poggioreale n. 161/H in 80143 Napoli nella data del timbro postale



Avv. Angelo Bonito



3. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE (CODICE FISCALE 80039860632)**, in persona del Direttore Generale p.t. rapp.te legale, dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sedente in 00186 Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, a mezzo del servizio postale con la raccomandata A.R. n. 76633775313-0 spedita dall'Ufficio Postale di Napoli 32 di Via Poggioreale n. 161/H in 80143 Napoli nella data del timbro postale nella data del timbro postale

Avv. Angelo Bonito



Pag. 30 di 31

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di TAFURI ANTONELLA, nata a Napoli il 04.07.1972 e residente in 81055 Santa Maria Capua Vetere (Ce) alla Via Escrivà n. 1 (cod. fisc. TFRNNL72L44F839Z) ed a richiesta del suo difensore costituito, **AVV. ANGELO BONITO DEL FORO DI NAPOLI** (cod. fisc. BNTNGL62P20F537X – n. iscr. Albo Avvocati Napoli 22035), io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico delle Notificazioni presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Ce), ove domicilio per la carica, ho notificato copia conforme dell'antescritto ricorso per motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. a:

1. **SPALICE GIOVANNI**, nato il 18.12.1965, residente in 81100 Caserta alla Via degli Oleandri n. 2

A mani di della moglie Cori
così qualificatosi convivente e devoto per la sua
precaria assenza incaricatosi della consegna.

13 FEB. 2015

CASERTA

*in busta
Chia*

Tribunale di S. Maria C.V.
L'Ufficiale Giudiziario
Luigi Ferraro

2. **AURILIO GIOVANNI**, nato l'08.06.1961, residente in 81041 Vitulazio (Ce) alla Via de la
G. Garibaldi n. 22

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. - RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico delle Notificazioni presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Ce), ho notificato copia del presente atto a

Aurilio Giovanni
domiciliato in Capua Vitulazio n. 22 Garibaldi

per legale scienza e per tutti gli effetti di legge tale notifica ho eseguito mediante consegna di copia a manc

capace e convivente della sua precaria assenza, tale qualificatosi.

Chia 23/2/15

no mi
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Salvatore Ruggiero

6188
Cron. n. 307
Diritti
Trasf.
Totale
10% su trasf.
Rosa
Totale
2715

S. Maria C.V. 12 FEB. 2015
IL FUNZIONARIO UNIEP
Luca Angela COZZOLINO

URGENTE

N. Raccomandata

76633775312-9



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 981818) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - DIR. ISTRUZIONE - DIR. GEN. PERSONE SCOLASTICHE IN VERBA DA DIR. GEN. P.T.P.L., RAPP. TO DESTINATARIO E DIRETTORE DI AVVOCATURA GENERALE STATO PRESSO 201 OFFICI ELETTORALI E POLICIA EX LEGE IN VIA DEI PORTOGHESI 12		
	VIA/PIAZZA 00186 ROMA	N° CIV.	PROV.
C.A.P. COMUNE			
MITTENTE	TAFURI ANTONELLA c/o Avv. ANGELO BONITO		
	CENTRO DIREZIONALE - ISOLA FELI		
VIA/PIAZZA 80103 NAPOLI	N° CIV.	PROV.	
C.A.P. COMUNE			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 40076 Sez. 09 Operaz. 288
 Causale: AG 11/02/2015 17:51
 Peso gr.: 93 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766049374551 TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76633775311-7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 981818) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - DIR. ISTRUZIONE - DIR. GEN. PERSONE SCOLASTICHE IN VERBA DA DIR. GEN. P.T.P.L., RAPP. TO DESTINATARIO E DIRETTORE DI AVVOCATURA GENERALE STATO PRESSO 201 OFFICI ELETTORALI E POLICIA EX LEGE IN VIA DEI PORTOGHESI 12		
	VIA/PIAZZA 00186 ROMA	N° CIV.	PROV.
C.A.P. COMUNE			
MITTENTE	TAFURI ANTONELLA c/o Avv. ANGELO BONITO		
	CENTRO DIREZIONALE - ISOLA FELI		
VIA/PIAZZA 80103 NAPOLI	N° CIV.	PROV.	
C.A.P. COMUNE			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 40076 Sez. 09 Operaz. 287
 Causale: AG 11/02/2015 17:49
 Peso gr.: 93 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766049374540 TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76633775313-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 981818) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA - DIR. GENERALI IN PERSONA DIR. GEN. P.T.P.L. DIR. TO EX LEGE 201 DESTINATARIO AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO VIA DEI PORTOGHESI 12		
	VIA/PIAZZA 00186 ROMA	N° CIV.	PROV.
C.A.P. COMUNE			
MITTENTE	TAFURI ANTONELLA c/o Avv. ANGELO BONITO		
	CENTRO DIREZIONALE - ISOLA FELI		
VIA/PIAZZA 80103 NAPOLI	N° CIV.	PROV.	
C.A.P. COMUNE			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 40076 Sez. 09 Operaz. 289
 Causale: AG 11/02/2015 17:52
 Peso gr.: 93 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766049374539 TASSE

(accettazione manuale)

